

stesso previsti, è autorizzata la spesa di euro 556.788 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e alla formazione del personale delle Forze armate irachene.

3. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia, della Delegazione diplomatica speciale e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 8.472 per l'anno 2004.

4. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 1.240.205 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

5. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 83.329 per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania.

ARTICOLO 7.

(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento,

detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 6, comma 2, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

5. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

ARTICOLO 8.

(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previ-

sti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

ARTICOLO 9.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 13 del presente decreto.

ARTICOLO 10.

(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, e 6, comma 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, e 6, comma 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6, 7 e 8, 5, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

ARTICOLO 11.

(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

ARTICOLO 12.

(Rinvii normativi).

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente Capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, pari complessivamente ad euro 20.925.066 per l'anno 2004, si provvede per euro 18.425.066 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per euro 2.500.000 mediante riduzione dell'autoriz-

zazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, pari complessivamente ad euro 609.078.895 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 14.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5088 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani ».

All'articolo 4:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004 »;

i commi da 2 a 8 sono soppressi.

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2004 »;

al comma 2, dopo le parole: « euro 556.788 », *sono inserite le seguenti:* « per l'anno 2004 »;

i commi 4 e 5 sono soppressi.

All'articolo 7:

al comma 1, le parole da: « agli articoli » *fino a:* « 5, comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 4, comma 1 »;

al comma 2, le parole da: « agli articoli 4, commi 1, 2 e 3 », *fino a:* « Afghanistan » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 4, comma 1 »;

i commi 4 e 5 sono soppressi.

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « commi 1, 2 e 3, » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 1, »;

al comma 2, le parole: « afgano o » *sono soppresse e le parole:* « commi 1, 2 e 3, » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 1, »;

il comma 4 è soppresso.

L'articolo 11 è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7 » *sono soppresse.*

All'articolo 13:

al comma 2, la cifra: « 609.078.895 » *è sostituita dalla seguente:* « 289.549.823 ».

(A.C. 5088 – Sezione 6)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****CAPO I****MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZ-
ZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE IN
IRAQ****ART. 1.**

*(Missione umanitaria, di stabilizzazione e di
ricostruzione in Iraq).*

Sopprimerlo.

- *1. 1.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.

- *1. 2.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella, Boato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. È disposto il rientro in Italia, con decorrenza immediata, dei contingenti militari di stanza a Nassyria, relativi alla missione di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 219.

- **1. 5.** Deiana, Mantovani, Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena, Cento, Cima, Bulgarelli, Zanella, Pisa, Crucianelli, Folena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. È disposto il rientro in Italia, con decorrenza immediata, dei contingenti militari di stanza a Nassyria, re-

lativi alla missione di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 219.

- **1. 15.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , da condursi in concorso con organismi facenti capo alle Nazioni unite o all'Unione europea,

- 1. 4.** Crucianelli, Minniti, Sereni, Spini, Molinari, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, Fumagalli, Calzolaio, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Intini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) all'individuazione e al monitoraggio di aree inquinate dalla presenza di uranio impoverito o altre sostanze patogene derivate dall'uso di materiale bellico e alla conseguente adozione di misure di protezione per le popolazioni e le persone presenti nelle stesse aree.

- 1. 7.** Calzolaio, Crucianelli, Minniti, Sereni, Spini, Molinari, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, Fumagalli, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Intini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) alla realizzazione di un programma sanitario di vaccinazioni a favore della popolazione in età inferiore ai 7 anni.

- 1. 8.** Melandri, Calzolaio, Crucianelli, Minniti, Sereni, Spini, Molinari, Ruzzante, Ranieri, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, Fumagalli, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Intini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) alla realizzazione di un programma sanitario per il recupero delle persone disabili a seguito dello scoppio di ordigni, con particolare attenzione ai bambini.

- 1. 9.** Molinari, Minniti, Papini, Intini, Melandri, Ruzzante, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Luongo.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: al presente articolo è assicurato ogni contributo al fine di garantire il *con le seguenti:* alla presente legge è fatto obbligo di garantire il pieno ed integrale.

- 1. 16.** Deiana, Mantovani, Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 10.** Deiana, Mantovani, Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Per la tutela della sicurezza e dell'operatività del personale civile e militare partecipante alla missione di cui al presente articolo, è vietato il ricorso a servizi armati forniti da ditte private ed è altresì fatto divieto di ogni forma di esternalizzazione dei compiti e delle funzioni operative e logistiche di pertinenza delle forze armate.

- 1. 17.** Deiana, Mantovani, Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il Ministro degli esteri e il Ministro delle attività produttive riferiscono trimestralmente alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i ri-

sultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo.

- 1. 11.** De Brasi, Calzolaio, Minniti, Molinari, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, Sereni, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

ART. 2.

(Organizzazione della missione).

Sopprimerlo.

- *2. 1.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.

- * 2. 10.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella, Boato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. Le attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 sono disciplinate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri:

a) il decreto istituisce un organismo di coordinamento della missione, presieduto dal Capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad, con il compito di attuare gli interventi di cui al presente articolo. L'organismo di coordinamento è altresì composto da tre rappresentanti delle organizzazioni non governative italiane, indicati dall'organismo di coordinamento di queste ultime, da un rappresentante del dipartimento della protezione

civile, dal comandante del contingente militare in servizio in Iraq, da un rappresentante della Croce rossa italiana e da un esperto in conservazione dei beni culturali indicato dal Ministero dei beni culturali; la nomina dell'organismo di coordinamento è effettuata nel medesimo decreto ed è inserita temporaneamente nella struttura di cui agli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

b) il decreto prevede le linee generali per l'attuazione delle azioni nei campi di cui all'articolo 1, comma 2, e il raccordo con le autorità civili e le strutture amministrative locali e di governo.

2. 11. Folena, Crucianelli, Minniti, Sereni, Spini, Molinari, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Calzolaio, Fumagalli, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Intini.

Sopprimere il comma 1.

2. 2. Deiana, Mantovani, Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione di contingenti militari e dei compiti loro affidati.

2. 3. Angioni, Ranieri, Minniti, Sereni, Spini, Molinari, Ruzzante, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Intini.

Sopprimere il comma 2.

2. 4. Deiana, Mantovani, Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per la realizzazione delle finalità della missione di cui all'articolo 1, è garantita la completa autonomia delle attività delle organizzazioni non governative e

quella del personale italiano di poter operare autonomamente dai contingenti militari che costituiscono la forza multinazionale in Iraq.

2. 5. Folena, Ranieri, Melandri, Calzolaio, Crucianelli, Minniti, Sereni, Spini, Molinari, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Lumia, Fumagalli, Angioni, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Intini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia, della Delegazione diplomatica speciale e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 8.472 per l'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 3.

2. 6. Minniti, Molinari, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Calzolaio, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Fumagalli, Folena, Angioni, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Intini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Interventi straordinari in aree contaminate). — 1. Il Ministro dell'ambiente collabora con il Comitato di valutazione *post* bellica dell'UNEP.

2. D'intesa con il Ministero della salute, il Ministero della difesa ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero degli affari esteri promuove un'iniziativa internazionale per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree colpite da armamenti ad uranio impoverito e per

lo studio e l'informazione sui possibili effetti dell'utilizzo di armamenti ad uranio impoverito sulle popolazioni locali.

- 2. 01.** Calzolaio, Melandri, Crucianelli, Pisa, Folena, Grandi, Fumagalli, Deiana.

ART. 3.

(Rinvii normativi).

Sopprimerlo.

- *3. 1.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.

- *3. 5.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella, Boato.

Sopprimere il comma 1.

- 3. 2.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

- 3. 3.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

CAPO II

PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

ART. 4.

(Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali).

Sopprimerlo.

- *4. 1.** Deiana, Mantovani, Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimerlo.

- *4. 2.** Folena, Melandri, Calzolaio, Crucianelli, Pisa, Fumagalli, Grandi, Deiana.

Sopprimerlo.

- *4. 3.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.

- * 4. 4.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella, Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 284.984.563 con le seguenti: euro 279.984.563.

- 4. 5.** Folena.

ART. 6.

(Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali).

Sopprimerlo.

- *6. 1.** Grandi.

Sopprimerlo.

- *6. 15.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

Sopprimere i commi 1 e 2.

- **6. 2.** Melandri, Calzolaio, Crucianelli, Pisa, Fumagalli, Folena, Grandi, Deiana.

Sopprimere i commi 1 e 2.

- **6. 3.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella, Boato.

Sopprimere il comma 1.

- 6. 16.** Deiana, Mantovani, Cima, Cento, Bulgarelli, Alfonso Gianni, Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 2.

- 6. 5.** Deiana, Mantovani, Cima, Cento, Bulgarelli, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

- 6. 17.** Deiana, Mantovani, Cima, Cento, Bulgarelli, Alfonso Gianni, Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il contingente militare italiano in Iraq non può essere sottoposto al Comando operativo di forze armate straniere.

- 6. 8.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena, Cima, Bulgarelli, Cento, Giordano, Crucianelli, Pisa.

Aggiungere, in fine, i seguenti comma:

3-bis. Gli accordi negoziati con il Governo iracheno che regolano la presenza, le garanzie e l'impiego operativo del contingente militare italiano in Iraq devono essere preventivamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari.

3-ter. Tali accordi, anche se stipulati in forma semplificata, devono essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, a norma della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

- 6. 9.** Deiana, Mantovani, Pisa, Cento, Cima, Bulgarelli, Alfonso Gianni, Russo Spena, Folena, Crucianelli, Giordano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. È categoricamente escluso, in ogni caso, che il contingente militare ita-

liano possa essere impiegato in operazioni di combattimento o di contrasto bellico alla guerriglia.

- 6. 11.** Deiana, Mantovani, Russo Spena, Alfonso Gianni, Cima, Cento, Bulgarelli, Giordano, Folena, Crucianelli, Pisa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. È disposto l'immediato rientro del contingente italiano in Iraq là dove si verifichino atti ostili e condizioni di insicurezza per i militari italiani.

- 6. 12.** Deiana, Mantovani, Cento, Bulgarelli, Cima, Pisa, Alfonso Gianni, Russo Spena, Giordano, Folena, Crucianelli.

ART. 7.

(Indennità di missione).

Sopprimerlo.

- 7. 10.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 3.

- 7. 3.** Crucianelli, Melandri, Calzolaio, Pisa, Fumagalli, Folena, Grandi, Deiana.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, riguardanti la misura dell'indennità di missione da corrispondere al personale impiegato nella missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia si applicano a decorrere dal 15 aprile 2002, relativamente al personale impiegato nelle fasi di pianificazione e costituzione dell'EUPM. Per le

finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 38.187 per l'anno 2004.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 11. Minniti.

ART. 8.

(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

Sopprimerlo.

8. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

ART. 9.

(Disposizioni in materia contabile).

Sopprimerlo.

*9. 1. Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella, Boato.

Sopprimerlo.

*9. 2. Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.

*9. 3. Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Riso Spena.

ART. 10.

(Disposizioni in materia penale).

Sopprimerlo.

10. 10. Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 1.

*10. 2. Deiana, Mantovani, Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1.

*10. 11. Molinari, Pinotti, Ruzzante, Rannieri, Melandri, Calzolaio, Crucianelli, Minniti, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Intini.

Al comma 1, sostituire le parole: di guerra con le seguenti: di pace.

10. 12. Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella, Boato.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Non è punibile il militare che, avendo verificato *in loco* finalità della missione diverse rispetto a quelle per le quali aveva sottoscritto l'ingaggio, rifiuta di fare uso delle armi quando non ne ritiene giustificato l'uso per ragioni di coscienza.

10. 4. Deiana, Mantovani, Pisa, Cento, Bulgarelli, Cima, Alfonso Gianni, Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli appartenenti alle forze armate impegnate fuori dai confini della Repubblica in missioni e operazioni militari non finalizzate alla difesa del territorio nazionale possono, in qualsiasi momento, per intervenuto contrasto tra i profili d'ingaggio e il contesto operativo della missione, chiedere di rientrare in Italia, restando a disposizione dell'Arma di appartenenza o congedandosi.

10. 5. Deiana, Mantovani, Bulgarelli, Cima, Alfonso Gianni, Russo Spena, Cento.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Misure per la tutela della salute). — 1. Al personale impiegato in missioni o in situazioni operative, nelle quali è presumibile un rischio di contaminazione da radiazioni o da sostanze gravemente patogene è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.

2. Al personale di cui al comma 1 sono impartite adeguate istruzioni per l'uso degli strumenti di cui al predetto comma.

3. Il ministro della salute, di concerto con il ministro della difesa, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il ministro degli affari esteri, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni di cui al comma 1, nonché gli effetti derivanti dall'impiego di proiettili all'uranio impoverito o altri agenti patogeni.

4. Al personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte ai sensi del comma 3, risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 01. (Nuova formulazione) Minniti, Molinari, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Calzolaio, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Intini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Tutela sanitaria del personale militare). — 1. Al direttore generale della sanità militare, nell'esercizio delle sue funzioni, è attribuita l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare.

2. L'azione di prevenzione e tutela è esercitata attraverso il personale medico, gli enti e le strutture centrali e periferiche, interforze e di forza armata, della sanità militare.

3. La sanità militare, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo con particolare riguardo alle missioni internazionali, dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e può predisporre apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle Università pubbliche.

4. All'onere derivante dall'attuazione presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 04. Minniti, Ruzzante, Pinotti, Angioni, Calzolaio, Molinari, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Lumia, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). — 1. La sanità militare assume l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare. Essa, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari o predispone apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle Università pubbliche.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 02. Ruzzante, Pinotti, Angioni, Calzolaio, Minniti, Molinari, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Lumia, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Commissione interministeriale di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). — 1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei Paesi interessati e al lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nell'anno 2000.

2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 marzo 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 05. Calzolaio, Minniti, Molinari, Ruzante, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis (Monitoraggio ambientale). — 1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, predispone una ricerca, entro il 2004, sul livello di radioattività delle acque e del suolo in prossimità delle basi USA e NATO presenti nel territorio italiano, con particolare riguardo alla base USA di Santo Stefano a La Maddalena, dove transitano unità navali che operano in appoggio alle missioni internazionali di cui al presente decreto, anche con misurazioni di torio 234 e uranio 238.

10. 03. Calzolaio, Melandri, Crucianelli, Pisa, Folena, Grandi, Fumagalli, Deiana.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Al personale impiegato nelle missioni militari all'estero è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione l'ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti sostanze nocive.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizza-

zione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

10. 06. Deiana, Mantovani, Cento, Cima, Bulgarelli, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Al personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte, risulti affetto da patologie connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

10. 07. Deiana, Mantovani, Cima, Cento, Bulgarelli, Alfonso Gianni, Russo Spena.

ART. 12.

(Rinvii normativi).

Sopprimerlo.

12. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14.

(Entrata in vigore).

Sopprimerlo.

14. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

(A.C. 5088 – Sezione 7)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

vista la grave situazione in cui versa il popolo iracheno;

vista la stagnazione in cui versa l'opera di ricostruzione del Paese;

visti i crescenti bisogni dal punto di vista igienico sanitario ed i rischi che incombono sulla salute degli iracheni;

vista la situazione drammatica in cui versano gli anziani ed i bambini iracheni;

vista la necessità di investire risorse adeguate per riportare alla normale funzionalità il servizio sanitario, gli impianti igienico sanitari, il sistema formativo scolastico,

impegna il Governo

ad informare il Parlamento sull'entità dei fondi fino ad oggi spesi per la ristrutturazione dell'Iraq;

ad informare il Parlamento su quanti progetti siano stati autorizzati e finanziati per le organizzazioni non governative che hanno chiesto di operare in Iraq;

a prevedere nella prossima manovra finanziaria fondi aggiuntivi, per partecipare concretamente alla ricostruzione dell'Iraq tramite la cooperazione e le organizzazioni umanitarie.

9/5088/1 Fioroni, Realacci.

La Camera,

premesso che,

l'instabilità interna della situazione irachena e la difficoltà di raggiungere una situazione di soddisfacente sicurezza sul terreno permangono anche dopo la dichiarazione di passaggio di poteri al governo transitorio guidato dal premier Iyad Al-lawi;

la risoluzione 1546 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, approvata lo scorso 8 giugno, rappresenta un apprezzabile contributo, sebbene ancora non soddisfacente, ad avviare una fase nuova, sostenuta dalle stesse Nazioni Unite e in cui queste vengano pienamente coinvolte;

nella seduta del 20 maggio scorso è stato chiesto dai gruppi di opposizione che sottoscrivono questo documento il ritiro del contingente militare italiano;

un'azione tesa alla pacificazione dell'Iraq può aver luogo solo a condizione che le forze multinazionali siano poste sotto il comando e il controllo diretto delle Nazioni Unite e che vi partecipino contingenti militari provenienti anche da paesi europei e arabi non coinvolti nel conflitto;

questi presupposti assicurerebbero la necessaria discontinuità rispetto al tragico errore della guerra e agli orrori del dopoguerra, garantendo un ruolo effettivo di costruzione della pace e dello stato di diritto nel paese;

l'incertezza nell'attribuire all'Onu un effettivo ruolo di guida nel sostegno al processo di transizione democratica e di coordinamento degli sforzi della comunità internazionale acuisce la situazione di insicurezza e di disordine, compromette la credibilità e l'autonomia del governo transitorio iracheno, rendendo peraltro più difficile l'insediamento di una nuova missione delle Nazioni Unite a Bagdad;

risulta indispensabile un'iniziativa politica dell'Unione europea volta al recupero dell'unità di intenti e di azione dell'Unione riguardo alla vicenda irachena, senza la quale è difficile immaginare il concreto coinvolgimento sul terreno delle forze militari dei maggiori paesi dell'Unione;

egualmente importante è assicurare un forte sostegno della comunità internazionale al popolo iracheno per costruire uno Stato democratico e di diritto;

una missione italiana su base radicalmente nuove potrebbe esser conce-

pita, in attuazione del paragrafo 13 della Risoluzione 1546, laddove si prospetta un contingente multinazionale particolare e distinto « con la specifica missione di garantire la sicurezza alla presenza delle Nazioni Unite in Iraq », a servizio, quindi, dei funzionari internazionali a difesa delle strutture logistiche Onu una volta installatesi nuovamente in Iraq;

un sincero apprezzamento deve essere espresso al lavoro svolto dalle organizzazioni umanitarie italiane dedite ad interventi umanitari e di soccorso, affiancate spesso con zelo, coraggio, e professionalità da iniziative spontanee dei nostri militari, con le quali si è avviato ad un'azione istituzionale del Governo lacunosa e insufficiente proprio nel campo, quello della ricostruzione e della solidarietà, che doveva caratterizzare la nostra missione;

impegna il Governo

a moltiplicare gli sforzi diplomatici e l'iniziativa politica volta ad assicurare una piena partecipazione dei partner europei che hanno espresso dissenso rispetto alla scelta della guerra in Iraq alla nuova fase di transizione democratica in Iraq, verificando l'esistenza delle condizioni politiche che rendano effettivo il ruolo di guida delle Nazioni Unite a Bagdad;

a contribuire con un contingente italiano ad una presenza militare multinazionale in Iraq, finalizzata alla costruzione della pace e incaricata della sicurezza della presenza delle Nazioni Unite in quel Paese, qualora alla stessa decidessero di partecipare le forze dei paesi europei non belligeranti, comunque nell'ambito di una

diretta assunzione di responsabilità delle Nazioni Unite e a seguito di una specifica richiesta del governo iracheno;

a garantire il massimo sostegno alle azioni umanitarie, alle iniziative di ricostruzione delle infrastrutture e dell'amministrazione irachena, tenendo conto dell'esperienza maturata dalle Ong italiane e internazionali presenti;

a istituire in Italia un gruppo di lavoro e di coordinamento incaricato di assicurare il coordinamento funzionale e multidimensionale delle iniziative italiane in Iraq;

a proporre al Parlamento un programma di sostegno alle forze democratiche irachene, così da irrobustire i soggetti politici e della società civile irachena che dovranno dar vita ad un nuovo Iraq, favorendo altresì l'invio di una missione parlamentare in Iraq;

ad adoperarsi, in conformità dell'orientamento espresso dall'Unione europea al governo iracheno, affinché in questa delicata fase di transizione siano garantiti il pieno rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali, sia garantita altresì la non applicazione della pena di morte e a disporre in ogni caso che i militari italiani impegnati in Iraq, conformemente ai nostri principi costituzionali, non consegnino prigionieri ad autorità governative che applicano la pena di morte;

a rendere conto periodicamente al Parlamento sull'evoluzione della situazione.

9/5088/2 (Nuova formulazione) Violante, Castagnetti, Intini.